

CONDIZIONI GENERALI

Disciplina degli incarichi ai legali dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

ART. 1 - OGGETTO

Il presente documento disciplina le Condizioni Generali relative all'affidamento di incarichi professionali di difesa in giudizio e di assistenza legale stragiudiziale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e/o del personale dell'Ente.

La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali è requisito necessario per l'effettivo inserimento nell'Elenco di professionisti, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 26/07/2019, per l'affidamento di incarichi difensivi.

Le presenti Condizioni Generali sono vincolanti per il professionista, tuttavia, non costituiscono in capo all'Istituto, alcun obbligo, ed in capo al professionista, alcun diritto, in ordine al conferimento dell'incarico stesso.

L'incarico professionale è di **natura fiduciaria** e viene affidato ai soggetti iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità.

L'Amministrazione attingerà dalla sezione dell'Elenco ritenuta più opportuna nella scelta del singolo professionista per il soddisfacimento della concreta esigenza, i nominativi di 2 Avvocati iscritti cui richiedere un dettagliato preventivo, il quale sarà valutato secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, attraverso i criteri, non discriminatori, di:

- professionalità e competenza desunte dal numero e dalla rilevanza degli incarichi svolti;
- titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto dell'incarico legale da affidare;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- proficua collaborazione con l'Istituto in relazione alla medesima questione/materia/contenzioso
- preventivo contenente la specifica offerta economica.

L'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi o diverse valutazioni da parte dell'Istituto.

ART. 2 - NATURA DELL'INCARICO.

Gli incarichi di cui alle presenti Condizioni Generali costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile.

L'incarico viene conferito una volta ricevuto il preventivo scritto, con tariffe in linea con quanto stabilito al successivo art. 5 – Determinazione del compenso.

In caso di mancato riscontro da parte dei professionisti interpellati l'istituto si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, dell'azione amministrativa.

ART. 3 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'Avvocato incaricato si impegna ad accettare gli incarichi che gli saranno conferiti (salvo impedimento legittimo o conflitto di interessi) ed a svolgere l'attività conseguente nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza.

Nell'ambito dell'esercizio dell'incarico, il professionista dovrà confrontarsi con gli Uffici interni dell'Istituto, a cui dovrà riferire puntualmente ogni fase del procedimento e trasmettere tempestivamente tutti gli atti di causa con costante aggiornamento sullo stato del procedimento.

Dovrà inoltre concordare, sia nell'attività in giudizio sia in quella stragiudiziale, ogni approfondimento o altra azione che ritenga necessaria.

In materia di responsabilità professionale, dovrà contribuire, nel suo operato, alla corretta applicazione della Legge 8 marzo 2017 n.24, in accordo con l'Ente. Il professionista incaricato dovrà impegnarsi a garantire la continuità di gestione del sinistro con le fasi precedenti al contenzioso giudiziario assicurando la più ampia collaborazione tra Istituto e professionisti nella trattazione della controversia

Il professionista si impegna a rendere pareri e consulenze relativi all'incarico di difesa in giudizio conferito, anche partecipando ad incontri, ove richiesto, senza ulteriori oneri rispetto al compenso pattuito.

Il professionista si impegna a svolgere il mandato personalmente e nel rispetto del codice deontologico forense senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica/organizzativa, garantendo la propria personale reperibilità, tramite messa a disposizione di idoneo recapito.

Nell'ipotesi in cui il professionista non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del Giudice davanti al quale è chiamato a svolgere l'incarico, potrà avvalersi dell'opera di domiciliatari da esso nominati con oneri a proprio carico.

Nel caso di conflitto di interessi, che dovessero sorgere nel corso del procedimento, il professionista dovrà prontamente dichiarare tale situazione ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e di difesa.

Il professionista si impegna a rispettare, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, il codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, pubblicato sul sito Istituzionale IOR e consultabile al seguente link: <http://www.ior.it/sites/default/files/Codice%20Comportamento%20IOR.pdf>

Il professionista si impegna a provvedere al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze entro il termine dei 60 gg dalla notifica, con il modello F 23.

ART. 4 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZE TECNICHE IN GIUDIZIO

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti, il professionista si impegna ad informare immediatamente l'Istituto.

In materia di responsabilità sanitaria, di norma l'Istituto mette a disposizione un medico legale afferente alla Medicina Legale aziendale e/o specialista in altra disciplina dipendente dell'Azienda, in relazione alle necessità.

Se nell'Istituto non vi sono disponibilità di professionalità adeguate all'oggetto della consulenza, la scelta del consulente esterno deve essere condivisa e previamente autorizzata dalla Direzione aziendale.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Con riferimento alla attività giudiziale:

Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, il professionista avrà diritto ad un compenso calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014 (e successive i. e m.) per un importo che comunque, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà essere superiore al valore medio di liquidazione RIDOTTO NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALL'ART. 4 DEL DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, oltre al rimborso di una percentuale massima del 15% per spese generali ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014.

Non sono riconosciute spese di viaggio e domiciliazione per i procedimenti celebrati nel foro di Bologna.

Vengono riconosciute spese di domiciliazione *extra districtum* per un importo massimo ed onnicomprensivo di euro 500,00, oltre IVA e Cassa come per Legge.

Il compenso dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi secondo le voci del citato D.M. n. 55/2014 e s.i.m. Il preventivo deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato. In ogni caso non si applica l'art. 6 del D.M. 55/2014.

Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti o effettui la difesa contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico non sarà, di regola, aumentato. Nel caso in cui vi siano differenti posizioni processuali nel medesimo processo (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere aumentato del 10% per la difesa della seconda posizione e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 parti e nulla per il residuo.

Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, salvo casi di particolare complessità, da motivare adeguatamente da parte del legale, per cui è possibile prendere a riferimento gli ulteriori scaglioni, fino a 260.000.

In caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio si applica l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014, con applicazione delle riduzioni massime previste dal DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 .

Nel caso in cui, a seguito di ricorso ex art. 696 - 696bis cpc , l'avvocato incaricato della difesa dell'Ente addivenga alla definizione conciliativa della vertenza gli sarà riconosciuto un ulteriore compenso come previsto dall'art. 4 comma 6 del DM 55/2014 e s.i.m. da applicarsi con riferimento alla c.d. fase istruttoria e ridotto nella misura massima prevista dal DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018.

Per i procedimenti di mediazione i compensi da riconoscere non potranno essere superiori a quelli attualmente previsti nella Tabella n. 25bis del D.M. 55/2014, come integrato e modificato dal DM 37/2018, ridotti nella misura massima prevista dall'art. 19 del DM 55/2014 e s.i.m. Sono riconosciute le spese generali nella misura massima del 15%. Se la richiesta economica non è quantificata, si fa riferimento alla valorizzazione del sinistro effettuata dal Comitato Valutazione Sinistri. Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da € 26.000,01 a € 52.000,00.

Non sono riconosciute spese di viaggio o domiciliazione per le mediazioni che si tengono nel distretto di Bologna o in teleconferenza.

Il compenso sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza, valutata la coerenza con il preventivo presentato, in relazione all'effettivo sviluppo della controversia e comprenderà anche il rimborso delle spese vive sostenute giustificate in relazione

all'esecuzione dell'incarico, se ed in quanto analiticamente documentate e debitamente motivate.

Per calcolare il valore della controversia nei giudizi civili le parti fanno riferimento alla somma attribuita alla controparte in via di transazione o, nel caso in cui la controversia fosse definita con provvedimento giudiziale, alla somma posta a carico della parte soccombente nel provvedimento medesimo, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria (con esclusione di qualsiasi importo liquidato a titolo di compensi e spese di giudizio).

Nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna attribuzione di somme alla parte vincitrice, le parti applicheranno lo scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, salvo casi che presentino complessità, da motivare adeguatamente da parte del legale, per cui è possibile prendere a riferimento gli ulteriori scaglioni, fino a euro 260.000.

In casi residuali ed eccezionali caratterizzati da consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum, o ad esigenza di difesa comune con altri enti, l'Istituto si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi. In tal caso il compenso sarà calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014 (e successive i. e m.), per un importo che comunque non potrà essere superiore al valore **medio di liquidazione**.

Con riferimento alla attività stragiudiziale a supporto:

Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, il professionista avrà diritto ad un compenso calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, in particolare art. 19 relativamente all'applicazione dei valori medi tabellati, con possibilità di variazione nei limiti stabiliti nell'ultimo comma. Vengono riconosciute le spese generali, nella misura massima del 15% .

ART. 6 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Il professionista potrà chiedere anticipi di somme quale fondo spese, in misura non superiore al 25% del preventivo di cui all'art. 5 mediante l'emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d'acconto.

Il Professionista dovrà preventivamente inviare all'Istituto una nota pro forma di saldo per le competenze maturate.

Il Professionista provvederà all'invio della fattura elettronica entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della nota pro-forma da parte dell'Istituto.

L'Istituto si impegna a provvedere alla liquidazione entro i termini di legge.

ART. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI TRA AZIENDA E DIPENDENTE.

In caso di sopravvenuto conflitto di interessi, che verrà tempestivamente comunicato al Professionista, ogni onere connesso al mandato già conferito sarà a carico del dipendente con applicazione delle condizioni previste dall'art. 25 comma 2 del CCNL 08.06.2000 Aree Dirigenziali e dall'art. 26 comma 2 del CCNL integrativo del 20.09.2001 Area comparto sanità.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Istituto dispone la cancellazione dall'Elenco aziendale del professionista che:

- abbia perso i requisiti di iscrizione o ne sia risultato sprovvisto ab origine all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;

- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato;
- sia venuto meno agli obblighi assunti con la domanda di iscrizione;
- sia responsabile di gravi inadempienze e/o illeciti anche per atti e fatti estranei all'attività professionale;
- abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione ovvero sia stato cancellato - a domanda o d'Ufficio - ovvero radiato dall'Albo Professionale di appartenenza.

Il professionista può chiedere la cancellazione dall'Elenco, mediante comunicazione via pec.

Per quanto non contenuto nel presente allegato, si fa formale rinvio all'avviso pubblico.

Con la domanda di partecipazione al bando e la sottoscrizione delle presenti condizioni, il professionista accetta quanto ivi integralmente previsto.

Per accettazione:

.....